

**La gestione delle terre e
rocce come sottoprodotto:
il DM 161/2012 e il DL 69/2013**

Renzo Barberis



Art. 185 D.Lgs. 152/06. Esclusioni dall'ambito di applicazione

<< 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. >>

Occorre quindi dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 184 bis (c.1) e il rispetto dei criteri di cui all'art. 184 bis (c.2) affinché i materiali da scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti

art. 41 bis DL 69/13 convertito
nella L. 98 del 9/8/2013
“Decreto del fare”

Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia

D.M. 10 agosto 2012 n. 161
Regolamento recante la
disciplina dell'utilizzazione
delle terre e rocce da scavo

Articolo 184-bis - *Sottoprodotto*



- 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti **condizioni**:**
 - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
- 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.** All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del presente decreto.



Terre e Rocce da scavo come sottoprodotti

D.M. 10 agosto 2012 n. 161
Regolamento recante la
disciplina dell'utilizzazione
delle terre e rocce da scavo

art. 41 bis L. 98 del 9/8/2013
“Decreto del fare”
Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia

Si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione di d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

Si applica a tutte le altre casistiche, ossia alle movimentazioni inferiori ai 6.000 m³ (c.d. piccoli cantieri) e a tutte le casistiche che non ricadono nel D.M. 161/2012



Il caso delle produzioni inferiori a 6.000 mc ma ricadenti in VIA o AIA

Esistono diverse opinioni, non chiarite dalla nota del Ministero Ambiente n. 13338/TRI del 14 maggio 2014, che ha evidenziato che il regolamento “*si applica con riferimento esclusivo alle attività realizzate nell’ambito di opere sottoposte nell’ambito di una procedura di VIA o AIA, che, in ragione della loro natura, comportano la gestione di maggiori volumi di terre e rocce prodotti dall’intervento.*”

Solo in questa misura l’applicazione della disciplina contenuta nel decreto ministeriale n. 161 del 10 agosto 2012 dipende dal quantitativo delle terre e rocce da scavo generato dal cantiere”.


Ha chiarito, secondo opinione comune in modo definitivo, il TAR Lazio, con sentenza 10 giugno 2014, n. 6187 pronunciata sul Ricorso di alcune imprese operanti nel settore delle costruzioni e dalle associazioni di categoria dei costruttori edili per l’annullamento del DM 161/2012, affermando:

“... **il predetto esonero è confermato per tutti i piccoli cantieri, anche quelli soggetti a Via o Aia, essendo applicabile agli stessi la procedura semplificata in ragione del principio di parità di trattamento che impone la medesima procedura ai casi analoghi (cantieri sotto i 6.000 mc.) (articolo 41 bis, Dl 69/2013 cit.).”**



Dm Ambiente 10 agosto 2012, n. 161

*Disciplina dell'utilizzazione delle
terre e rocce da scavo*





Le premesse normative (1)

Il Dm 161/2012 arriva in attuazione dell'**articolo 49 del Dl 1/2012** (cd. "Decreto legge Liberalizzazioni", convertito nella legge 27/2012 con decorrenza 25 marzo 2012),

Articolo 49

Utilizzo terre e rocce da scavo

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.**1**

1-bis. Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

1-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato l'articolo 186".

1-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Le premesse normative (2)

Il Dm 161/2012 attua dunque il Dl 1/2012 che prevede il rispetto dell'**articolo 184-bis del "Codice ambientale"**, la norma che stabilisce le condizioni generali applicabili a tutti i tipi di sostanze e oggetti al fine di poter essere considerati "sottoprodotti", della quale il nuovo regolamento rappresenta la prima applicazione "regolamentare" in riferimento a un materiale specifico.

Articolo 184-bis - Sottoprodotto

1. ... omissis ...
2. *Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria*



Il Regolamento definito dal DM 161/2012 (1)

Pubblicato sulla G.U. n. 221 del 21 settembre 2012

In vigore dal 6 ottobre 2012

Costituito da 16 articoli e 9 allegati

È, a tutti gli effetti, un vero regolamento, in quanto cerca di normare tutti gli aspetti inerenti l'utilizzazione delle terre e rocce come sottoprodotto, quindi al di fuori della normativa sui rifiuti.

Definisce quando e come richiedere l'autorizzazione, quali informazioni servono, come si caratterizzano i materiali, dove si possono depositare, come si trasportano, quali documenti e dichiarazioni sono necessarie.

Attribuisce alle Arpa un ruolo ben preciso nel processo di autorizzazione e nel controllo durante la realizzazione del riutilizzo e stabilisce che i costi che si vengono a determinare per l'Arpa per le attività connesse alla fase di autorizzazione (non a quella di controllo) sono a carico del proponente e finiscono in un apposito capitolo finalizzato proprio ad implementare le risorse per svolgere queste attività.



Il Regolamento definito dal DM 161/2012 (2)

Gli articoli del DM

- 1 – Definizioni
- 2 – Finalità
- 3 – Ambiti di applicazione ed esclusioni
- 4 – Disposizioni generali
- 5 – Piano di utilizzo
- 6 – Situazioni di emergenza
- 7 – Obblighi generali
- 8 – Modifiche al Piano di Utilizzo
- 9 – Realizzazione del Piano di Utilizzo
- 10 – Deposito in attesa di utilizzo
- 11 – Trasporto
- 12 – Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU)
- 13 – Gestione dei dati
- 14 – Controlli e ispezioni
- 15 – Disposizioni finali e transitorie
- 16 – Clausola di riconoscimento reciproco

Gli Allegati


- 1 – Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo
- 2 – Procedure di campionamento in fase di caratterizzazione
- 3 – Normale pratica industriale
- 4 – Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali
- 5 – Piano di Utilizzo
- 6 – Documento di trasporto
- 7 – Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)
- 8 – Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e ispezioni
- 9 – Materiali di riporto di origine antropica

D.M. 161 – DEFINIZIONI oggetto (art. 1)



OPERA

Risultato di un insieme di **lavori** di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé esplichi una **funzione** economica o tecnica (art. 1, co. 1, lett. a)




MATERIALI da SCAVO

Il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera (art. 1, co. 1, lett. b)




Il **suolo** è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante **sottosuolo** (art. 1, co. 1, lett. e)



SUOLO, SOTTOSUOLO con eventuale presenza di RIPORTO



I materiali da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: **calcestruzzo, betonite, PVC, vetroresina, miscelle cementizie e additivi per scavo meccanizzato.**



ESEMPI:

- Scavi
- Perforazioni, trivellazioni, ...
- Opere infrastrutturali
- Rimozione e livellamenti
- **Materiali litoidi**
- **Residui di lavorazione di materiali lapidei.**

Orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di **materiali di origine antropica** e suolo/sottosuolo (Allegato 9) (art. 1, co. 1, lett. c)

Materiale inerte di origine antropica:

I materiali di cui all'Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in All. 9 (art. 1, co. 1, lett. d)

D.M. 161 – DEFINIZIONI luoghi (art. 1)



SITO

Area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue **componenti ambientali** (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale
(art. 1, co. 1, lett. I)

SITO di PRODUZIONE

uno o più siti permettati
in cui è **generato** il
materiale da scavo
(art. 1, co. 1, lett. m)



SITO di DESTINAZIONE

Il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal piano di utilizzo, in cui il materiale da scavo è **utilizzato**
(art. 1, co. 1, lett. n)



SITO di DEPOSITO INTERMEDIO

Il sito, diverso dal sito di produzione,
come risultante dal piano di utilizzo, in
cui il materiale da scavo è
temporaneamente **depositato** in attesa
del suo trasferimento al sito di
destinazione
(art. 1, co. 1, lett. o)

D.M. 161- DEFINIZIONI: soggetti coinvolti



PROPONENTE

Il soggetto che **presenta** il
Piano di Utilizzo
(art. 1, co. 1, lett. q)

AUTORITA' COMPETENTE

Autorità che **autorizza la realizzazione dell'opera** e, nel caso di opere soggette a VIA o AIA, è l'**autorità competente** di cui all'art. 5, co. 1, lett. p, del D.Lgs. 152/06 e s.m. (art. 1, co. 1, lett. f)

PA cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di **assoggettabilità**, [...] l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'AIA, nel caso di impianti

Piano di Utilizzo



ESECUTORE

Il soggetto che **attua** il
Piano di Utilizzo
(art. 1, co. 1, lett. h.)

ARPA

Ente di supporto tecnico
all'autorità competente e
all'autorità di controllo
sia in fase di **istruzione** (art. 5
piano di utilizzo),
sia in fase di **controlli** ed
ispezioni (Allegato 8, Parte B)

AUTORITA' di CONTROLLO

Non viene definita dal DM e pertanto si fa riferimento alla disciplinata generale.



L'ambito di applicazione del Regolamento 161/2012 (1)

Si applica alla gestione dei materiali di scavo e cioè del "suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera" (articolo 1).

La definizione di **opera** così recita: "il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163".

A titolo esemplificativo, il Regolamento cita:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra;
- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golemaii dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).



L'ambito di applicazione del Regolamento 161/2012 (3)

Articolo 3

Ambiti di applicazione ed esclusione

1. Il presente regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Dopo l'emanazione del DL n° 69/2013, convertito con modifiche nella legge n° 98/2013, il DM 161/2012 si applica “**solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività od opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.**” (art. 41, c2, che introduce un comma 2 bis nell'art. 184bis del d. lgs. 152/06). Inoltre, come previsto dal comma 1 dell'art. 41 bis del dl 69/2013, per i piccoli cantieri, **sotto i 6.000 mc**, in relazione a quanto previsto dall'art. 266, c.7, del d. lgs. 152/06, in deroga a quanto previsto dal DM 161/2012, **la gestione avviene ai sensi del citato art. 41bis**.



Le disposizioni generali del Regolamento 161/2012 (1)

Articolo 184-bis del Dlgs 152/2006	Articolo 4, comma 1, Dm 161/2012
"È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:	<p>"In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo (N.d.R.: la lettera in questione rimanda al già citato articolo 184-bis), il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:<ul style="list-style-type: none">1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'allegato 3;d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana..



Le disposizioni generali del Regolamento 161/2012 (2)

Articolo 4

1. In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, è un sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, il materiale da scavo che risponde ai seguenti requisiti:

- a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'**opera**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al **Piano di Utilizzo**:
 - 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla **normale pratica industriale** secondo i criteri di cui all'allegato 3;
- d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i **requisiti di qualità ambientale** di cui all'allegato 4.

2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo è comprovata dal proponente tramite il **Piano di Utilizzo**.



La normale pratica industriale – Allegato 3 (1)

Allegato 3

Normale pratica industriale

(Articolo 4, comma 1, lettera c))

Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire l'utilizzo del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.

Fermo restando quanto sopra, si richiamano le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale:

- la **selezione granulometrica** del materiale da scavo;
- la **riduzione volumetrica** mediante macinazione;



La normale pratica industriale – Allegato 3 (2)

... Allegato 3 ... (*continua*)

- la **stabilizzazione** a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, **concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'Arpa o Appa competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo**;
- la **stesa al suolo** per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;
- la **riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici** (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo. Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.



I requisiti di qualità ambientale – Allegato 4 (1)

I materiali da scavo sono utilizzabili per reinteri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava:

- **se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione**
- **se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).**

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui il materiale da scavo venga utilizzato per **nuove attività di riempimenti e reinterri, ad esempio ritombamento di cave, in condizioni di falda affiorante o subaffiorante**, al fine di salvaguardare le acque sotterranee ed assicurare un elevato grado di tutela ambientale **si dovrà utilizzare dal fondo sino alla quota di massima escursione della falda più un metro di franco materiale da scavo per il quale sia stato verificato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della tabella 1, allegato 5, al Titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti dei procedimenti di bonifica già avviati, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.**



I requisiti di qualità ambientale – Allegato 4 (2)

Il riutilizzo in impianti industriali dei materiali da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali da scavo, che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., è fatta salva la possibilità del proponente di dimostrare, anche avvalendosi di analisi e studi plessi già valutati dagli Enti, che tali superamenti sono dovuti a caratteristiche naturali del terreno o da fenomeni naturali e che di conseguenza le concentrazioni misurate sono relative a valori di **fondo naturale**.
In tale ipotesi, l'utilizzo dei materiali da scavo sarà consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione o in altro sito diverso rispetto a quello di produzione, solo a condizione che non vi sia un peggioramento della qualità del sito di destinazione e che tale sito sia nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione per il quale è stato verificato che il superamento dei limiti è dovuto a fondo naturale.



II Piano di Utilizzo (1)

Articolo 5 - *Piano di Utilizzo*

1. Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo è presentato dal proponente all'Autorità competente **almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera. Il proponente ha facoltà di presentare il Piano di Utilizzo all'**Autorità competente** in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale.
2. Il proponente trasmette il Piano di Utilizzo all'Autorità competente redatto in conformità all'allegato 5. La trasmissione può avvenire, a scelta del proponente, anche solo per via telematica. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, è attestata dal Legale rappresentante della persona giuridica o dalla persona fisica proponente l'opera mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Autorità competente può chiedere, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, integrazioni alla documentazione presentata.

Il Piano di Utilizzo (2)



Articolo 5 - *Piano di Utilizzo*

3. Nel caso in cui per il materiale da scavo il Piano di Utilizzo dimostri che le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del presente regolamento non superino le Concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il Piano di Utilizzo, l'Autorità competente, **entro novanta giorni dalla presentazione** del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, in conformità a quanto previsto dal comma 2, **approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta**. In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo. L'Autorità competente ha la facoltà di chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpa) o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale (Appa), con provvedimento motivato secondo i criteri di cui al seguente comma 10, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2 o dell'eventuale integrazione, di verificare, sulla base del Piano di Utilizzo ed a spese del proponente secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 3, la sussistenza dei requisiti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente regolamento. In tal caso l'Arpa o Appa, può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio, **accerta entro quarantacinque giorni** la sussistenza dei requisiti di cui sopra, comunicando gli esiti all'Autorità competente. Decorso il sopra menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all'Autorità competente o delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.



Il Piano di Utilizzo (3)

**Il provvedimento motivato con cui l'Autorità competente richiede
il parere Arpa**

Art. 5, comma 10.

L'Autorità competente nel richiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpa) o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale (Appa) le verifiche di cui al precedente comma 3, tenendo conto dei criteri di caratterizzazione adottati nel Piano di Utilizzo, **dovrà motivare la sua richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui viene realizzata l'opera e alla sua eventuale conoscenza di pregressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell'area di intervento.**

TIPOLOGIA DI AREA SU CUI VIENE REALIZZATA L'OPERA

CONOSCENZA DI INTERVENTI ANTROPICI PREGRESSI NON SUFFICIENTEMENTE INDAGATI NELL'AREA DI INTERVENTO

Il Piano di Utilizzo (4)

Articolo 5, comma 4 - Valori di fondo

Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo le concentrazioni degli elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4, superino le Concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, **è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati.** A tal fine, in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra all'Autorità competente, presentando un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano è eseguito in contradditorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpa) o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale (Appa) competente per territorio. Sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il proponente presenta il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3. In tal caso l'utilizzo del materiale da scavo sarà consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione. Nell'ipotesi di utilizzo in sito diverso rispetto a quello di produzione ciò dovrà accadere in un ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione.

Il Piano di Utilizzo (5)

Articolo 5 – comma 5 – Siti in bonifica

Nel caso in cui il sito di produzione interessi un **sito oggetto di interventi di bonifica** rientranti nel campo di applicazione del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, **ovvero di ripristino ambientale** rientranti nel campo di applicazione del Titolo II, Parte sesta, del decreto legislativo medesimo previa richiesta del proponente, i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) sono individuati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpa) o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale (Appa) competente per territorio secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 3. L'Arpa o Appa, **entro sessanta giorni dalla data della richiesta**, comunica al proponente se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, non superano le Concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal Piano di Utilizzo. In caso di esito positivo, il proponente può presentare il Piano di Utilizzo secondo quanto indicato al comma 3.

Il Piano di Utilizzo (6)



Articolo 5

6. Il Piano di Utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. Decorso tale termine temporale il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del presente regolamento. Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo.

7. Allo scadere dei termini di cui al comma 6, viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Resta impregiudicata la facoltà di presentare, entro i due mesi antecedenti la scadenza dei predetti termini, un nuovo Piano di Utilizzo che ha la durata massima di un anno.

8. In caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

9. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, fa cessare gli effetti del Piano di Utilizzo e comporta l'obbligo di gestire il relativo materiale da scavo come rifiuto.



Cosa deve contenere il Piano di Utilizzo- Allegato 5 (7)

Il Piano di Utilizzo deve definire:

1. **ubicazione dei siti di produzione** dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;
2. **ubicazione dei siti di utilizzo** e individuazione dei processi industriali di impiego dei materiali da scavo con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i processi industriali di impiego possono essere alternativi tra loro;
3. **operazioni di normale pratica industriale** finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all'allegato 3;
4. **modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale** dei materiali da scavo eseguita in fase progettuale, indicando in particolare:
 - a. i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;
 - b. le modalità di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che tengono conto della composizione naturale dei materiali da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare e che comunque esplichi quanto indicato agli allegati 2 e 4 del presente Regolamento;
 - c. indicazione della necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e dei relativi criteri generali da eseguirsi secondo quanto indicato nell'allegato 8, parte a);
5. **ubicazione delle eventuali siti di deposito intermedio** in attesa di utilizzo, anche alternative tra loro con l'indicazione dei tempi di deposito;
6. **individuazione dei percorsi previsti per il trasporto materiale** da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) ed indicazione delle modalità di trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore, ecc.).



Cosa deve contenere il Piano di Utilizzo- Allegato 5 (8)

Al fine di esplicitare quanto richiesto il Piano di Utilizzo deve avere, anche in riferimento alla caratterizzazione dei materiali da scavo, i seguenti elementi per tutte i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi comprese aree temporanee, viabilità, ecc:

1. inquadramento territoriale

- a) denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
- b) ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente);
- c) estremi cartografici da Carta tecnica regionale (Ctr);
- d) corografia (preferibilmente scala 1:5.000);
- e) planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000);

2. inquadramento urbanistico:

- 2.1 Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente;



Cosa deve contenere il Piano di Utilizzo- Allegato 5 (9)

3. **Inquadramento geologico ed idrogeologico:**
 - 3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;
 - 3.2 ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo, mediante l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I riporti se presenti dovranno essere evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo;
 - 3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;
 - 3.4 livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5.000);
4. **descrizione delle attività svolte sul sito:**
 - 4.1 uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;
 - 4.2 definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;
 - 4.3 identificazione delle possibili sostanze presenti;
 - 4.4 risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimiche fisiche;
5. **piano di campionamento e analisi**
 - 5.1 descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;
 - 5.2 localizzazione dei punti mediante planimetrie;
 - 5.3 elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4;
 - 5.4 descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.




Le situazioni di emergenza (articolo 6)

- 1.** In deroga all'articolo 5, in situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, è **attestata all'Autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa nella forma di cui all'allegato 7. **Dalla data della predetta dichiarazione il materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque presentare il Piano di Utilizzo secondo le modalità previste dall'articolo 5.**
- 2.** È facoltà dell'Autorità competente eseguire controlli e richiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata.
- 3.** La deroga di cui al comma 1 non può essere applicata a quanto disciplinato all'articolo 5, comma 5.



Richiesta utilizzo Terre e Rocce da Scavo – **Situazioni di emergenza**





Conservazione documenti e trasporto

Articolo 7 - Obblighi generali

- 1.** Il Piano di Utilizzo di cui all'articolo 5 nonché le dichiarazioni rese conformemente all'articolo 6, devono essere conservati presso il sito di produzione del materiale escavato o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore.
- 2.** La documentazione di cui al comma 1 è conservata per cinque anni e resa disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l'Autorità competente.

Articolo 9 - Realizzazione del Piano di Utilizzo

- 1.** Il proponente del Piano di Utilizzo deve comunicare all'Autorità competente **l'indicazione dell'esecutore** del Piano di Utilizzo prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera.
- 2.** A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del Piano di Utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il Piano di Utilizzo e ne è responsabile.
- 3.** L'esecutore del Piano di Utilizzo redigerà la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità del materiale di cui agli allegati 6 e 7.



Modifiche sostanziali al Piano di Utilizzo (1)

Modifica sostanziale	Aumento del volume in banco in misura superiore al 20%	Destinazione del materiale scavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato	Modifica delle tecnologie di scavo
Condizioni particolari	A pena di cessazione della qualifica di sottoprodotto del materiale scavato, il Piano deve essere aggiornato entro 15 giorni dalla variazione	In attesa dell'aggiornamento del Piano, il materiale non può essere destinato ad un utilizzo diverso da quello indicato	In attesa dell'aggiornamento del Piano, il materiale non può essere scavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato con tecnologie diverse da quelle previste



Modifiche sostanziali al Piano di Utilizzo (2)

Articolo 8 - Modifica del Piano di Utilizzo

1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiornano il Piano di Utilizzo secondo la procedura prevista all'articolo 5.

2. Costituisce modifica sostanziale:

- a) l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al 20%;
- b) la destinazione del materiale scavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
- c) la destinazione del materiale scavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a), il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato entro quindici giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica del materiale scavato come sottoprodotto.

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), in attesa del completamento della procedura di cui al comma 1, il materiale scavato non può essere destinato ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo.


5. Nei casi previsti dal comma 2, lettera d), in attesa del completamento della procedura di cui al comma 1, il materiale non potrà essere scavato con tecnologie diverse da quelle previste dal Piano di Utilizzo.



Articolo 10 - **Deposit in attesa di utilizzo**

1. Il deposito del materiale scavato in attesa dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), avviene **all'interno del sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione**. Il Piano di Utilizzo indica il sito o i siti di deposito intermedio. In caso di variazione dei siti di deposito intermedio indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente aggiorna il piano medesimo in conformità alla procedura prevista all'articolo 8. Il deposito di materiale scavato deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un deposito temporaneo.
2. Il deposito del materiale scavato avviene in conformità al Piano di Utilizzo identificando, tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del Piano di Utilizzo.
3. Il deposito del materiale scavato avviene tenendo fisicamente distinto il materiale scavato oggetto di differenti piani di utilizzo.
4. Il deposito del materiale scavato non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo.
5. Decorso il periodo di cui al comma 4 viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto del materiale scavato non utilizzato non in conformità al Piano di Utilizzo e, pertanto, tale materiale deve essere trattato quale rifiuto, nel rispetto di quanto indicato dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Resta impregiudicata la facoltà di presentare un nuovo Piano di Utilizzo.

Criticità: Sito di deposito intermedio



Viene lasciata al proponente la possibilità di effettuare un deposito intermedio prima del conferimento finale delle terre e rocce da scavo nel sito di destinazione.

All'art. 10 vengono dati alcuni vincoli sui tempi di permanenza (non può essere superiore alla durata del Piano di Utilizzo) ma non vengono date indicazioni circa le caratteristiche che deve avere il sito di deposito temporaneo (potrebbe ad es. avere destinazione commerciale e trovarsi circondato da aree residenziali). Occorre valutarne caso per caso l'idoneità nella valutazione del Piano di Utilizzo. Inoltre nell'Allegato 8 non è previsto alcun controllo nel sito di deposito intermedio

Si noti che nel Piano di Utilizzo si deve indicare:
ubicazione delle eventuali aree di deposito in attesa di utilizzo, anche alternative tra loro con l'indicazione dei tempi di deposito



Articolo 11 - Trasporto

- 1.** In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale scavato è accompagnato dalla documentazione di cui all'allegato 6.
- 2.** La documentazione di cui al precedente comma è predisposta in triplice copia, una per l'esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario e conservata, dai predetti soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Qualora il proponente e l'esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il proponente.
- 3.** La documentazione di cui al comma 1 è equipollente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 30 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 153 del 4 luglio 2009, alla scheda di trasporto prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.



Allegato 6

Documento di trasporto - (Articolo 11, comma 1)

Preventivamente al trasporto del materiale da scavo, dove essere inviata all'Autorità competente una comunicazione attestante le generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, della ditta che trasporta il materiale, della ditta che riceve il materiale e/del luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di provenienza, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato.

Qualora intervengano delle modifiche, queste dovranno essere comunicate tempestivamente, anche solo per via telematica all'Autorità competente.


Dovrà essere inoltre compilato un modulo per ogni automezzo che compie il trasporto dei materiali da scavo a partire da un unico sito di produzione verso un unico sito di utilizzo o di deposito provvisorio previsti da apposito piano di utilizzo. Il documento, che dove viaggiare insieme al materiale, una volta completato il trasporto, dove essere conservato in originale dal responsabile del sito di utilizzo e in copia dal produttore, dal proponente e responsabile del trasporto.

D.M. 161: TRASPORTO (art. 11)



il Trasporto del materiale è sempre accompagnato dal

DOCUMENTO di TRASPORTO (ALLEGATO 6)



I documenti devono essere conservati per **5 anni** e resi disponibili all'**Autorità di controllo**



Articolo 12 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo — D.A.U.

- 1. L'avvenuto utilizzo del materiale scavato in conformità al Piano di Utilizzo è attestato dall'esecutore all'autorità competente, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità all'allegato 7 e corredata della documentazione completa richiamata al predetto allegato.**
- 2. Il deposito o altre forme di stoccaggio di materiali scavati non costituiscono un utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).**
- 3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 è conservata per cinque anni dalla dichiarazione di avvenuto utilizzo ed è resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.**
- 4. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validità. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto dal precedente periodo comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale scavato come sottoprodotto.**
- 5. Nel caso l'utilizzo avvenga non da parte del proponente o dell'esecutore, nella dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere riportato il periodo entro il quale il soggetto indicato deve completare l'utilizzo. Dell'avvenuto utilizzo deve comunque essere data comunicazione all'Autorità competente. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte del soggetto terzo indicato comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale scavato come sottoprodotto.**



Articolo 13 - Gestione dei dati

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, ogni Autorità competente comunica i pareri in merito ai piani di utilizzo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) onde consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai vari punti di campionatura eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di inquinanti riscontrati nelle verifiche pervenute.

2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare che definisca le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione.

Entro il 6 novembre 2012

Articolo 14 - Controlli e ispezioni

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo ovvero nella dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, secondo quanto previsto all'allegato 8, parte B.

**Entro il 4
aprile 2013**


Articolo 15 - Disposizioni finali e transitorie

1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa prevista dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni a quella prevista dal presente regolamento, **entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186, del decreto legislativo n. 152 del 2006, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamento con la presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5.** Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo ai sensi dell'articolo 5, i progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare oneri aggiuntivi per la spesa pubblica.
2. **Gli introiti derivanti dalle attività di cui all'articolo 5 da parte dell'Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpa) o delle Agenzie provinciali di protezione ambientale (Appa) sono accantonati su apposito capitolo di entrata. Detti fondi sono utilizzati per acquisire risorse umane e strumentali finalizzate all'esercizio di dette attività e a quelle di controllo di cui all'articolo 14.**
3. In caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo quanto disposto dal presente regolamento il materiale scavato verrà considerato rifiuto ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.



DL n° 69/2013 convertito con modificazioni nella Legge 98/2013

Art. 41bis



Articolo 41-bis

Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, **in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161**, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, **prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti**, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:
 - a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
 - b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
 - c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
 - d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.





Articolo 41-bis

Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo

- 2.** Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite **dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale** ai sensi e per gli effetti del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. **Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.** La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.
- 3.** Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.
- 4.** L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.



Articolo 41-bis

Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 **si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.**
6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.
7. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152



Le ultime novità

**Novità ambientali del Decreto legge "Competitività" n. 91/2014 e della legge di conversione n. 116 del 11/08/2014
in vigore dal 21/08/2014**

Modifiche su siti contaminati (in particolare introduzione art. 242 bis)

Poche modifiche che interessano direttamente le terre e rocce da scavo

Modifiche alla tabella 1 dell'Allegato 5 del titolo V

La parola "stagno" è sostituita dalle seguenti "Composti organi stannici"
(art. 13, comma 3bis)

Procedure semplificate di recupero - Test di cessione (at.14, c. 8-quater)

**Dal test di cessione previsto dall'articolo 9 del Dm 5 febbraio 1998
(procedure semplificate di recupero) viene escluso il parametro amianto.**



Le ultime novità Novità ambientali del Decreto legge 113/2014, cd. "Sblocca Italia" in vigore dal 13/09/2014

Art. 8

(Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)

1. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;
- d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE.



Le ultime novità *Il DM in itinere sulle aree agricole*

Esiste, in fase di preparazione avanzata, una proposta di Decreto Ministeriale

DECRETO recante “Regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento” ai sensi dell’art.241 del Decreto Legislativo n.152 del 2006.

Questo DM è collegato al “Decreto Legge 10 dicembre 2013 n.136, convertito con modificazioni dalla Legge 6 febbraio 2014 n.6”, noto come “DM Terra dei Fuochi”

Verranno stabiliti limiti e/o criteri qualitativi per i suoli agricoli e potrebbero essere definite modalità specifiche per determinare i valori di fondo dei suoli ad uso agricolo.



Le ultime novità *Altri possibili modifiche*

Possibili modifiche alla normativa sulla gestione delle terre e rocce da scavo ovvero indicazioni sulla corretta interpretazione possono inoltre derivare da:

1. Ipotesi della Regione Piemonte di intervenire con una Linea Guida sull'applicazione dell'art. 41bis
2. Gruppi di lavoro del Sistema delle Agenzie che possono portare a delle interpretazioni condivise a livello nazionale, approvate dal Consiglio Federale delle Agenzie che possono anche influenzare circolari interpretative del Ministero dell'Ambiente
3. Altre modifiche alla normativa ambientale contenute in varie proposte di legge giacenti presso i due rami del Parlamento
4. ???



Fine seconda parte

**Grazie a tutti voi
per l'attenzione!**

